

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3996 del 04/08/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C. ATTIVITÀ: "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. COLOMBAIA, VIA MOTTAZIANA S.P. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4131 del 02/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C.

ATTIVITÀ: "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. COLOMBAIA, VIA MOTTAZIANA S.P. 11.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5099 del 19/12/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C. (C.F. 01271650333), rilasciata dal Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 5/16 del 29/12/2016 (prot. Suap n. 13390 del 29/12/2016), per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione e lavaggio auto" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), loc. Colombaia, Via Mottaziana - S.P. 11, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (S1 di acque reflue industriali, S2 di acque di prima pioggia ed S3 di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Vigna Schiavi";
- con nota del 05/05/2022, acquisita al prot. Arpae n. 75261 in pari data, il Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta Ditta F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C., con sede legale a Borgonovo Val Tidone, via Mottaziana snc, loc. Colombaia (C.F. e P.Iva 01271650333), per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione e lavaggio auto" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), loc. Colombaia, Via Mottaziana, S.P. 11, Km. 8+400, relativamente alla matrice "scarichi";

Considerato che:

- con nota prot. n. 80496 del 13/05/2022 è stata richiesta la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 94450 del 08/06/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento e completamento;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 97509 del 13/06/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria;
- con nota prot. n. 100992 del 17/06/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 11 del 21/07/2022 Sinadoc 18308/2022) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di AUA è stata presentata per le seguenti modifiche:
 - realizzazione, in adiacenza al locale bar, di un nuovo fabbricato adibito a "sala slot" con relativi servizi igienici ed installazione di ulteriori impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (1 fossa Imhoff e 1 impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti);
 - modifica dell'autolavaggio self service coperto esistente, con installazione di autolavaggio a portale coperto in sostituzione di una pista coperta;
 - ampliamento del piazzale (+180 mq.) per una superficie totale pari a 2300 mq. con modifica della posizione dell'impianto di prima pioggia esistente e relativo adeguamento della rete fognaria;
 - modifica del numero degli scarichi finali, da tre distinti ad uno solo costituito dall'unione dei tre precedenti;
 - modifica del corpo idrico recettore dello scarico, prima "Canale Consortile Villa Schiavi", ora "Canale Consortile Corniola";
- a seguito di tali modifiche, pertanto, presso l'impianto sarà presente un solo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola", costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali (provenienti dall'attività di autolavaggio) trattate mediante un impianto di depurazione costituito da un dissabbiatore, un disoleatore, una vasca di bio-ossidazione, una vasca di riciclo nonché di due filtri di cui uno su materiale inerte (quarzite) ed uno su carboni attivi (modello ECOBIOX 2 – Serie C, completo di linee ECOFIL 2 della Ditta D.P.A. s.r.l.);
 - acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale adibito ad erogazione carburante) trattate mediante un sistema di depurazione (modello GN 20V della Ditta D.P.A. s.r.l.) costituito da un pozzetto scolmatore, da una sezione di accumulo con l'elettropompa che alimenta a portata costante la sezione di dissabbiatura/disoleazione a coalescenza ed una sezione di disoleazione statica;
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del locale gestore, della sala slot e del bar (gestito dalla Ditta BAR PIT STOP DI BALLERINI GABRIELE RENATO P. IVA 01719070334) trattate mediante n° 3 fosse Imhoff, un pozzetto degrassatore e due vassoi assorbenti (dimensionati ciascuno per 7 A.E.) dotati di troppo pieno;
- il pozzetto di campionamento fiscale (nel quale confluiscono le tre sopra descritte linee di raccolta), sarà ubicato immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore come indicato nella Tavola Unica "PLANIMETRIA" del 20/05/2022, allegata alle integrazioni trasmesse in data 08/06/2022;

Atteso che:

- con nota prot. n. 100996 del 17/06/2022 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Arpae, Distretto di Piacenza - Castel San Giovanni, la relazione tecnica relativamente allo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola";
- con nota prot. n. 101009 del 17/06/2022 è stato richiesto al Consorzio di Bonifica di Piacenza, il parere per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola";
- con nota prot. n. 7749 del 29/06/2022, assunta al prot. Arpae n. 111136 del 05/07/2022, il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola" (denominato anche Terziario Corniola), con prescrizione;
- con nota prot. n. 119771 del 19/07/2022 è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, allo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'Aua di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5099 del 19/12/2016), in favore della Ditta Ditta F. & F. SNC DI FARRONATO MAURIZIO E C. (C.F. 01271650333), con sede legale a Borgonovo Val Tidone, via Mottaziana snc, loc. Colombaia, per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione e lavaggio auto" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), loc. Colombaia, Via Mottaziana - S.P. 11, Km. 8+400, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S1) di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola"*;

2. di stabilire che entro 45 giorni dal rilascio dell'AUA le acque meteoriche e le acque di seconda pioggia (queste ultime intercettate prima di confluire nel pozzetto che riceve anche lo scarico della prima pioggia) dovranno essere convogliate nel recettore a valle del pozzetto fiscale unitario indicato in premessa. Dell'avvenuto spostamento delle reti dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE (ST e SAC), al Comune di Borgonovo Val Tidone e al Consorzio di Bonifica, allegando una nuova planimetria della rete fognaria con la rappresentazione della suddetta modifica. Nella stessa planimetria dovrà essere identificato anche il pozzetto di prelievo fiscale unitario;

3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (in cui convogliano esclusivamente le acque reflue provenienti dall'autolavaggio, le acque reflue di prima pioggia e le acque reflue domestiche, come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Corniola", le seguenti prescrizioni:

a) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di controllo;

b) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque reflue (industriali, prima pioggia e domestiche) devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

c) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i sistemi di trattamento/depurazione, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, i fanghi provenienti dall'impianto di ossidazione biologica dovranno essere asportati periodicamente, così come i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di trattamento delle acque di lavaggio e di prima pioggia; i filtri a coalescenza dovranno essere puliti ed i carboni attivi sostituiti con regolarità. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio

di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;

g) la Ditta dovrà garantire la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;

h) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di Borgonovo V.T. ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

j) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Borgonovo V.T. e la Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.